

FORUM STATUTARIO

Monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale in Ungheria

Raccomandazione 451 (2021) ¹

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa richiama:

a. l'Articolo 2, comma 1.b della Carta del Congresso dei poteri locali e regionali allegata alla Risoluzione statutaria CM/Res(2020)1, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel "sottoporre proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale";

b. l'Articolo 1, comma 2, della Carta del Congresso dei poteri locali e regionali allegata alla Risoluzione statutaria CM/Res(2020)1, che dispone che "Il Congresso elabora regolarmente dei rapporti, paese per paese, sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, affinché i principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale siano attuati in maniera efficace";

c. il Capitolo XVII delle Regole e Procedure del Congresso sull'organizzazione delle procedure di monitoraggio;

d. le Linee guida volte a promuovere la partecipazione civile al processo decisionale politico, adottate dal Comitato dei Ministri il 27 settembre 2017;

e. la Raccomandazione CM/Rec(2018)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale, adottata il 21 marzo 2018;

f. la Raccomandazione CM/Rec(2019)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul controllo degli atti degli enti locali, adottata il 4 aprile 2019;

g. la Raccomandazione del Congresso 341 (2013) sulla situazione della democrazia locale e regionale in Ungheria;

h. le motivazioni del rapporto sulla democrazia locale e regionale in Ungheria.

2. Il Congresso ricorda che:

a. l'Ungheria ha aderito al Consiglio d'Europa il 6 novembre 1990, ha firmato la Carta europea dell'autonomia locale (STE n.122, qui di seguito "la Carta") il 6 aprile 1992 e l'ha ratificata senza formulare riserve il 21 marzo 1994; la Carta è entrata in vigore nel paese il 1° luglio 1994;

b. la Commissione per il rispetto degli obblighi e impegni assunti dagli Stati membri ai sensi della Carta europea dell'autonomia locale (qui di seguito "la Commissione di Monitoraggio") ha deciso di esaminare la situazione della democrazia locale e regionale in Ungheria. Ha pertanto incaricato Marc COOLS, Belgio (L, GILD) e Jean-Pierre LIOUVILLE, Francia (R, SOC) di preparare e presentare al Congresso un rapporto sulla democrazia locale e regionale in Ungheria. La delegazione è stata assistita nel suo lavoro dalla Prof.ssa Tania GROPPi, Vicepresidente del Gruppo di esperti indipendenti sulla Carta europea dell'autonomia locale e dal Segretariato del Congresso;

Discussa e approvata dal Forum statutario il 12 febbraio 2021 (si veda il documento [CG-FORUM\(2020\)01-03](#), relazione esplicativa), relatori: Marc COOLS, Belgio (L, GILD) e Jean-Pierre LIOUVILLE, Francia (R, SOC/V/DP).

c. nel corso della visita di monitoraggio, che si è svolta dal 19 al 21 marzo 2019, la delegazione del Congresso ha incontrato rappresentanti di varie istituzioni, a ogni livello di governo. Il programma dettagliato della visita è riportato in allegato al rapporto;

d. i co-relatori desiderano ringraziare la Rappresentanza permanente dell'Ungheria presso il Consiglio d'Europa e tutte le persone incontrate nel corso della visita.

3. Il Congresso nota con soddisfazione che in Ungheria:

a. la città capitale gode di uno statuto speciale;

b. le collettività locali possono associarsi liberamente per difendere i loro interessi;

c. le minoranze nazionali possono istituire autorità locali autonome per salvaguardare e promuovere la loro identità culturale e per rappresentare i loro interessi culturali a livello locale e nazionale.

4. Il Congresso nota tuttavia che non è stata risolta la maggior parte delle carenze riscontrate nella sua precedente Raccomandazione 341 (2013) e in particolare esprime preoccupazione riguardo alle seguenti questioni:

a. il campo d'applicazione delle competenze proprie e delegate delle collettività locali è molto limitato (Articoli 3.1, 4.2), dal momento che la maggior parte delle competenze è stata nuovamente assegnata all'amministrazione decentrata statale (Articolo 4.5), in violazione del principio di sussidiarietà come criterio di ripartizione delle competenze (Articolo 4.3);

b. le ingerenze statali nelle funzioni locali compromettono l'assegnazione alle collettività locali di competenze complete e integrali (Articolo 4.4);

c. non esiste in Ungheria una vera e propria autonomia a livello regionale, poiché le contee non dispongono praticamente di competenze significative e non godono di alcuna autonomia finanziaria;

d. nella pratica non esiste un reale e adeguato meccanismo di consultazione sulle questioni che riguardano le collettività locali, in particolare la ripartizione e l'assegnazione delle risorse finanziarie (Articoli 4.6, 9.6);

e. le collettività locali non sono in grado di assumere personale altamente qualificato e le piccole unità di autogoverno locale dispongono di un'autonomia organizzativa limitata per determinare le loro strutture interne (Articoli 6.1, 6.2);

f. la verifica degli atti amministrativi delle collettività locali esercitata da rappresentanti del governo non può essere considerata proporzionale all'importanza degli interessi che intende salvaguardare (Articolo 8.3);

g. malgrado la notevole crescita economica del paese, le risorse finanziarie proprie degli enti locali restano insufficienti e in alcuni casi il "contributo di solidarietà" provoca un impatto negativo sproporzionato sulle finanze locali (Articoli 9.1,9.2);

h. le collettività locali non dispongono di risorse finanziarie sufficienti provenienti da tasse o imposte locali di cui possono determinare l'aliquota (Articoli 9.3, 9.4);

i. il meccanismo perequativo è piuttosto complesso e ha un impatto limitato sulla tutela degli enti locali finanziariamente più deboli (Articolo 9.5);

j. le sovvenzioni concesse alle collettività locali nella maggior parte dei casi sono destinate al finanziamento di progetti specifici e non sono assegnate in base a criteri oggettivi (Articolo 9.7);

k. Il livello di fiducia degli enti locali nei tribunali per garantire la protezione giuridica della loro autonomia è basso, limitando quindi il reale godimento del loro diritto a un ricorso giurisdizionale (Articolo 11).

5. Alla luce di quanto precedentemente esposto, il Congresso chiede al Comitato dei Ministri di invitare le autorità ungheresi a:

- a. invertire la tendenza verso la centralizzazione e in particolare cessare di assegnare competenze locali all'amministrazione statale e riconoscere alle collettività locali il diritto di gestire una parte importante degli affari pubblici sotto la loro responsabilità, garantendo in tal modo la corretta applicazione nella pratica del principio di sussidiarietà;
- b. limitare le ingerenze delle autorità statali nelle funzioni comunali;
- c. rafforzare la posizione delle contee per quanto riguarda le loro competenze e risorse finanziarie;
- d. introdurre una procedura di consultazione equa ed efficace delle collettività locali, condotta in maniera opportuna e in tempo utile, come stabilito all'Articolo 4.6 della Carta per tutte le questioni che le riguardano direttamente;
- e. garantire la capacità delle collettività locali di assumere personale altamente qualificato, mettendo a loro disposizione le risorse necessarie e accrescendo l'autonomia organizzativa delle piccole unità di autogoverno locale;
- f. accertarsi che la verifica degli atti amministrativi delle collettività locali sia proporzionale all'importanza degli interessi che intende salvaguardare;
- g. assegnare alle collettività locali sufficienti risorse finanziarie, nel rispetto del principio secondo cui le risorse devono corrispondere alle funzioni svolte;
- h. consentire alle collettività locali di imporre tasse e imposte locali e di determinarne l'aliquota, al fine di incrementare la capacità fiscale delle collettività locali;
- i. riesaminare il sistema perequativo, al fine di garantirne l'equità e la trasparenza;
- j. stabilire un meccanismo equo e trasparente per l'assegnazione di sovvenzioni alle collettività locali;
- k. seguire le raccomandazioni della Commissione di Venezia contenute nei suoi Pareri sul sistema giudiziario in Ungheria, al fine di garantire alle collettività locali il diritto effettivo a un ricorso giurisdizionale e ripristinare la loro fiducia nel sistema giudiziario nazionale.

6. Il Congresso invita il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a prendere in considerazione la presente raccomandazione sul monitoraggio dell'applicazione della Carta europea dell'autonomia locale in Ungheria e le sue motivazioni nell'ambito delle loro attività riguardanti questo Stato membro.